



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

NUOVO

REGOLAMENTO COMUNALE PER CONCESSIONE "ASSEGNI DI STUDIO"

ART. 1

L'Amministrazione comunale intende promuovere interventi funzionali per assicurare la più ampia fruizione dei servizi scolastici e per favorire la prosecuzione degli studi superiori da parte di quegli alunni gardonesi capaci e meritevoli, con un incentivo articolato anche su base reddituale.

ART.2

Gli "assegni di studio" sono attribuibili agli studenti meritevoli residenti in Gardone Riviera da almeno un anno precedente la data di emissione del bando per l'assegnazione dei medesimi e frequentanti:

- la scuola secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, la cui famiglia versi in condizioni economiche disagiate
- la scuola secondaria di 1° e 2° grado, statale e paritaria, la cui famiglia non versi in condizioni economiche disagiate;
- gli studenti universitari iscritti al secondo anno di corso e successivi, che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti nel "piano di studi" dell'anno accademico precedente entro la sessione autunnale e che abbiano completato tutti gli esami degli anni precedenti con una valutazione "media" non inferiore a 27/30.

Sono altresì istituiti, in memoria dell'ex Sindaco prof. Piercarlo Belotti, "assegni di studio" riservati a studenti universitari meritevoli che concludano il rispettivo percorso di studi non oltre sei mesi dal termine stabilito dal corrispondente corso di laurea.

ART.3

La Giunta Municipale stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'importo complessivo da destinare all'assegnazione delle provvidenze economiche di cui sopra.

La determinazione degli importi individuali degli "assegni di studio" sarà effettuata dalla Giunta Municipale su proposta della commissione comunale ai servizi scolastici in base al numero delle domande pervenute entro il termine previsto dal "bando di concorso", nel rispetto di quanto indicato dal presente regolamento comunale e con valutazione al "merito scolastico" conseguito, ma anche alle condizioni economiche.

Nel caso in cui l'importo assegnato risultasse eccedente rispetto alle domande pervenute, l'Amministrazione si riserva di utilizzare la somma residua per realizzare iniziative che migliorino l'offerta formativa nell'ambito del piano annuale per il diritto allo studio.

ART.4

L'assegno di studio non è attribuibile allo studente che già fruisca di un posto gratuito in convitti, pensionati o analoghi istituti o sia assegnatario di altre "borse di studio" a qualunque titolo concesse.

Per gli studenti che già fruiscono di altre "borse di studio" è previsto un riconoscimento formale.

ART. 5

Gli studenti che intendono concorrere per l'attribuzione dell' "assegno di studio" devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito il giudizio finale di 9/10 relativamente al profitto scolastico ottenuto nell'ultima classe della scuola secondaria di primo grado, per gli studenti iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado;
- b) aver conseguito una media di almeno 8/10 relativamente al "profitto scolastico" per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado oltre il primo anno;
- c) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) con il punteggio di 85/100 per gli studenti iscritti al primo anno di Università o ad altri Corsi Formativi.
- d) aver conseguito – per gli studenti universitari degli anni intermedi – una media complessiva non inferiore a 27/30 nella sessione d'esame autunnale;
- e) aver conseguito – per gli studenti universitari - alla fine del percorso di studio una votazione di laurea non inferiore a 100/110.

Non è computabile, nel calcolo della media scolastica di cui ai punti a, b e c, il voto di religione.

ART. 6

Il criterio preso in considerazione per l'attribuzione degli "assegno di studio" è legato al "merito scolastico" attraverso l'assegnazione del seguente punteggio:

PUNTEGGIO PER "MERITO SCOLASTICO"

a) Scuola secondaria di primo grado:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> valutazione finale di nove/decimi | punti 6 |
| <input type="checkbox"/> valutazione finale di dieci/decimi | punti 9 |

b) Scuola secondaria di secondo grado:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> "media" dal 8,0 fino a 9,0 | punti 3 |
| <input type="checkbox"/> "media" dal 9,1 fino a 9,5 | punti 6 |
| <input type="checkbox"/> "media" dal 9,6 | punti 9 |

c) Diploma/Maturità:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> votazione dal 85 fino a 90 | punti 3 |
| <input type="checkbox"/> votazione dal 91 fino al 99 | punti 6 |
| <input type="checkbox"/> votazione dal 100 fino al 100 e lode | punti 9 |

3. certificato di iscrizione e frequenza ad una scuola secondaria di secondo grado o all'Università nell'anno scolastico successivo a quello relativo al "merito scolastico" conseguito;
4. auto-dichiarazione dell'interessato, se maggiorenne, oppure del genitore esercente la patria potestà, se minorenni, che il richiedente non fruisce di altri "assegni" o "borse di studio" comunque percepiti e che non è assegnatario di un posto gratuito in convitto, pensionato od altro istituto di accoglienza;
5. "dichiarazione sostitutiva unica" ai fini I.S.E.E. dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, corredata dello "stato di famiglia" per coloro che chiedono l'attribuzione del punteggio per il "reddito";
6. copia del diploma di laurea o attestazione sostitutiva da cui si evinca la durata del percorso scolastico per gli studenti universitari neo laureati;
7. piano di studi e certificato rilasciato dall'Università (non surrogabile da autocertificazione) recante l'elenco degli esami sostenuti e la valutazione riportata in ciascuno di essi per gli studenti universitari degli anni intermedi.

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare, in qualunque momento, la veridicità delle autocertificazioni presentate oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 8

L'importo dell'"assegno di studio" previsto dal presente regolamento viene erogato in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di competenza.